



Comune di Morano sul Po
Provincia di Alessandria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.69**

OGGETTO:

**AUTORIZZAZIONE AL COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA
CELORIA SARAH CLARA PRESSO IL COMUNE DI SOLONGHELLO PER
IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore quattordici e minuti quindici, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune

Cognome e Nome	Presente
1. FERRARI LUCA - Sindaco	Sì
2. TOSI MAURA - Vice Sindaco	Sì
3. MARCHESINI OMAR - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Signor FERRARI LUCA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signor SCAGLIOTTI DOTT. PIERANGELO - *PRESENTE IN TELECONFERENZA*

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente DGC n. 127 del 30/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *AUTORIZZAZIONE AL COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA CELORIA SARAH CLARA PRESSO IL COMUNE DI SOLONGHELLO PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024*

Premesso che a seguito della conclusione delle procedure di assunzione per Mobilità volontaria, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, la sig.ra CELORIA Sarah Clara, vincitrice del bando, viene assunta e risulta quindi dipendente del Comune di Morano sul Po con decorrenza dal 1° luglio 2024, come da DGC n. 63 del 10/06/2024;

ciò premesso,

Vista la richiesta prot. n. 756 del 28/06/2024 del Comune di Solonghelo, acquisita al prot. comunale n. 2057 in data odierna, agli atti, relativa alla richiesta di autorizzazione al comando interno della dipendente del Comune di Morano sul Po sig.ra Celoria Sarah Clara per svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Solonghelo per n. 16 ore settimanali per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024;

Considerato che:

il ricorso al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente,

il comune istante ha altresì rappresentato che si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie",

il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unione di Comuni possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali a condizione che siano autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21/10/2005, ha confermato la possibilità dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente a condizione che tali prestazioni lavorative non interferiscano al corretto svolgimento con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali. - con il citato parere della Corte dei Conti Sez. Reg.le di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8/5/2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

Visto il comma 5 dello stesso art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, così come novellato dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ai sensi del quale, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da altre Amministrazioni pubbliche ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

Visto, inoltre, il successivo comma 7 dello stesso articolo 53 – novellato dalla richiamata legge n.190/2012 - il quale prevede che "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi";

Ritenuto che le attività oggetto dell'incarico conferito al dipendente, avente carattere episodico, siano compatibili e non conflittuali rispetto all'interesse di questa Amministrazione;

Rilevato che a seguito della valutazione delle esigenze di questo Comune si è ritenuto di poter accogliere la richiesta del comune di Solonghello nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli enti locali;

Dato atto che la dipendente interpellata si è dichiarata disponibile a svolgere le funzioni richieste, in orario d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario comunale, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che si inseriscono nella presente deliberazione così da costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI AUTORIZZARE il comando interno temporaneo, ex art. 1 comma 557 legge 311/2004, presso il Comune di Solonghello per la dipendente Sig.ra CELORIA Sarah Clara, con decorrenza dal 01/07/2024 e sino al 31/12/2024, per n. 16 ore settimanali in comando interno;

DI RILEVARE che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti assegnati né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'ente, in presenza di fattori sopravvenuti, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione in parola;

DI DARE ATTO che la dipendente esperirà il proprio incarico all'interno del proprio orario di lavoro senza arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e che non sussistono conflitti d'interesse;

DI DARE ATTO che il Comune di Solonghello dovrà rimborsare al Comune di Morano sul Po la quota parte del trattamento economico spettante alla dipendente in argomento;

DI TRASMETTERE copia della presente al Comune di Solonghello per quanto di competenza;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

I sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnico amministrativa	Favorevole	01/07/2024	F.to: dott. Pierangelo SCAGLIOTTI
Regolarità contabile	Favorevole	01/07/2024	F.to: Patrizia FERRERO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to: FERRARI LUCA



Il Segretario Comunale

F.to: SCAGLIOTTI DOTT. PIERANGELO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

N. 323 del Registro Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Morano sul Po, li 30/09/2024



Il Responsabile della pubblicazione

F.to: Pagliano Giancarlo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 30/09/2024

F.to: Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 01/07/2024

☐ per il decorso termine di 10 giorni della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☒ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



Il Segretario Comunale

F.to: SCAGLIOTTI DOTT. PIERANGELO